

CORSO

**“I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE:
IMPATTO SUI BILANCI 2015
PREDISPOSTI SECONDO GLI OIC E GLI IAS/IFRS”**

L'applicazione degli ISA Italia alla continuità aziendale

Dott. Salvatore Apolito
Dott.ssa Simona Chioccarelli

Napoli, 20 novembre 2015

AGENDA

- **La continuità aziendale e le problematiche di revisione nella fase di crisi dell'impresa**
- **Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della *governance* aziendale**

La continuità aziendale e le problematiche di revisione nella fase di crisi dell'impresa

La continuità aziendale Il concetto di "incertezza"

Per la definizione del termine “incertezza” bisogna ricorrere al seguente documento:

IFAC - glossario: *“An uncertainty is a matter whose outcome depends on future actions or events not under the direct control of the entity but that may affect the financial statements.”*

Tra le incertezze rientrano tipicamente i problemi connessi alla continuità aziendale

Una incertezza è **significativa** se l’entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria **un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza** al fine di una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, ovvero al fine di un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità

La continuità aziendale Molteplici incertezze nell'ISA Italia 705

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio quando:



In circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze

- ✓ Il revisore conclude che pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza
- ✓ Non è possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato

La continuità aziendale

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili

Principi contabili internazionali, IAS 1, par. 25:

“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.”

La continuità aziendale

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili

Principi contabili internazionali, IAS 1, par. 26:

“Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.”

La continuità aziendale

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili

Principi contabili italiani, OIC 11 e Codice Civile, art. 2423 bis:

La valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Qual è la responsabilità della direzione?

- ✓ La direzione ha la responsabilità di esprimere una valutazione in merito alla continuità aziendale indipendentemente dall'eventuale inesistenza di una specifica indicazione nell'ambito del quadro normativo sull'informativa applicabile

La continuità aziendale ISA Italia 570

ISA Italia 570
Par. 5

La valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:

- il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l'evento, la circostanza ovvero l'esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili;*
- le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l'esito di eventi o circostanze;*
- qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione. "*

La continuità aziendale ISA Italia 570

Qual è la responsabilità del revisore?

- ✓ Il revisore ottiene elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'opportuno utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
- ✓ Il revisore considera se sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, se il bilancio dà evidenza di tale circostanza

La continuità aziendale ISA Italia 570

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

La continuità aziendale ISA Italia 570

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Nel fare questo, egli deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e:

- a. se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se questa abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze; ovvero
- b. se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale:

Indicatori finanziari

- ✓ situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- ✓ prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- ✓ indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- ✓ bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- ✓ principali indici economico-finanziari negativi;
- ✓ consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- ✓ difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- ✓ incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- ✓ incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- ✓ cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- ✓ incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Indicatori gestionali

- ✓ intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- ✓ perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- ✓ perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- ✓ difficoltà con il personale;
- ✓ scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- ✓ comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- ✓ capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- ✓ procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- ✓ modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- ✓ eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione

Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Nell'apprezzare la valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione.

Se la valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione

Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi o le circostanze, di cui questa sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere:

- a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto
- b) la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze

La continuità aziendale ISA Italia 570

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale (Cont.)

- c) ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione:
 - i. la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti, utilizzati per effettuare la previsione
 - ii. lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate
- d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni
- e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità

La continuità aziendale ISA Italia 570

Quali sono le conclusioni della revisione?

Il revisore valuta se esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Un'incertezza è significativa quando è necessario che il bilancio presenti informazioni chiare sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché il bilancio non sia fuorviante.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Se a giudizio del revisore vi è una incertezza significativa (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato appropriato) il revisore deve valutare se il bilancio:

- ✓ descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi.
- ✓ evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza rilevante relativa ad eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale e di conseguenza che l'impresa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.



Giudizio senza rilievi con richiamo di informativa

La continuità aziendale ISA Italia 570- Esempio 1 (I) Richiamo di informativa

Esempio 1 (I) – Relazione di revisione sul bilancio che contiene un giudizio senza modifica e un richiamo d’informativa in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza significativa adeguatamente descritta nelle note al bilancio
[omissis]

Giudizio

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d’esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Richiamo d’informativa

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nella nota esplicativa n. (inserire numero nota) al bilancio [d’esercizio][consolidato] in merito all’esistenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di operare in continuità aziendale.]

La continuità aziendale ISA Italia 570

Se a giudizio del revisore le informazioni in bilancio non sono adeguate:



Giudizio con rilievi per informativa non adeguata



Giudizio negativo per informativa non adeguata

.... a seconda della valutazione degli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa

La continuità aziendale ISA Italia 570-Esempio 4(I)Giudizio negativo

Esempio 4 (I)– Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un’incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa e pervasiva

[omissis]

Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione della situazione specifica dell’impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l’informativa relativa all’esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 20 del presente principio, deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione:

Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].]

Giudizio negativo

A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo ABC al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.

La continuità aziendale ISA Italia 570

Se a giudizio del revisore vi sono molteplici significative incertezze significative (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato adeguato) il revisore può concludere in casi estremi di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio:



impossibilità di esprimere un giudizio

La continuità aziendale ISA Italia 570– Esempio 2(I) Dichiarazione impossibilità di esprimere un giudizio Cenni all'ISA Italia 450

Esempio 2 (I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell’esistenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

[omissis]

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione:

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio].

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non [sono][siamo] in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa].

La continuità aziendale ISA Italia 570

Se a giudizio del revisore l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento ma il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale, il revisore esprime un giudizio avverso:



giudizio avverso

Esempio 5 (I) – Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo a causa dell’utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale

[omissis]

Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione delle circostanze specifiche dell’impresa e delle motivazioni per cui il revisore ritiene che l’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale non sia appropriato]

Giudizio negativo

A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo ABC al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

I principi di riferimento

ISA Italia
260

- **Comunicazione con i responsabili delle attività di governance**

ISA Italia
265

- **Comunicazioni delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione**

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

Alcune definizioni

- ✓ **Responsabili delle attività di governance** – La persona, o le persone, ovvero l'organizzazione, o le organizzazioni, responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, i responsabili delle attività di governance possono comprendere anche esponenti della direzione come, ad esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo di un'impresa del settore privato, o un proprietario-amministratore.

Localizzazioni nazionali

Nell'ordinamento italiano, le funzioni di gestione e le funzioni di supervisione possono, sotto il profilo giuridico, essere rispettivamente attribuite a organi aziendali distinti quali il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nel cosiddetto sistema tradizionale, oppure il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione, nel cosiddetto sistema dualistico. Nel sistema di governance monistico, entrambe le funzioni fanno capo ad un organo unitario, il consiglio di amministrazione, con responsabilità complessiva della funzione di gestione, all'interno del quale è costituito, con responsabilità della funzione di supervisione, il comitato per il controllo sulla gestione

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

Alcune definizioni

- ✓ **Direzione** – La persona (o le persone) con responsabilità per la gestione dell'attività dell'impresa. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, la direzione comprende alcuni o tutti i responsabili delle attività di governance come, ad esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo o un proprietario-amministratore.
- ✓ **Carenza nel controllo interno** – Una carenza esiste quando:
 - ✓ un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero
 - ✓ non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.
- ✓ **Carenza significativa nel controllo interno** – Una carenza, o una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di governance.

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

revisore deve comunicare i seguenti aspetti

Le responsabilità del revisore nell'ambito della revisione contabile del bilancio

Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance le proprie responsabilità nell'ambito della revisione contabile del bilancio, incluso il fatto che:

- a. il revisore è responsabile della formazione e dell'espressione di un giudizio sul bilancio redatto dalla direzione sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governance;
- b. la revisione contabile del bilancio non solleva dalle rispettive responsabilità né la direzione né i responsabili delle attività di governance.

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

revisore deve comunicare i seguenti aspetti

Portata e tempistica pianificate per la revisione contabile

Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile.

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

revisore deve comunicare i seguenti aspetti

Risultati significativi emersi dalla revisione contabile

Relazione art. 19
D.Lgs.39/10

Il revisore deve comunicare:

- (a) il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio.**
- (b) le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile;**
- (c) tranne nei casi in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa:**
 - (i) eventuali aspetti significativi emersi dalla revisione discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione;**
 - (ii) le attestazioni scritte richieste dal revisore;**
- (d) eventuali altri aspetti emersi dalla revisione contabile che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.**

Rel. Art. 19
per iscritto!

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

revisore deve comunicare i seguenti aspetti

Indipendenza del revisore

Indipendenza
per iscritto!

Adempimenti
art. 17
D.Lgs.39/10

Nel caso di società quotate:

- a) una dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto incaricato della revisione, il team di revisione e, come appropriato nelle circostanze, altre persone nell'ambito del soggetto incaricato, nonché, ove applicabile, i soggetti appartenenti alla rete, hanno rispettato i principi etici applicabili in materia di indipendenza;
- b) (i) tutti i rapporti e gli altri aspetti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e l'impresa che, secondo il giudizio professionale del revisore, si può ragionevolmente ritenere che abbiano un effetto sull'indipendenza (inclusi i corrispettivi addebitati all'impresa e alle componenti controllate dalla stessa nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione, forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete, suddivisi per tipologia di servizi);
- b) (ii) le relative misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce all'indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

Le comunicazioni ed i rapporti con i responsabili della governance aziendale

revisore deve comunicare i seguenti aspetti

Ai responsabili delle attività di governance, tempestivamente e per iscritto, le carenze significative nel controllo interno

**SA Italia n. 265
par. 9**

Relazione art.
19 D.Lgs. 39/10

Alla Direzione, ad un livello di responsabilità appropriato:

- a. per iscritto, le carenze significative nel controllo interno che il revisore ha comunicato o intende comunicare ai responsabili delle attività di governance, a meno che, nelle circostanze, risulti inappropriato comunicarle direttamente alla direzione;**
- b. altre carenze nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile che non siano state già comunicate alla direzione da altri soggetti e che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione della direzione stessa.**